

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 62
a iniziativa della Giunta regionale

**Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale
dell'innovazione nelle Marche**

Signori Consiglieri,

con la nuova stagione di programmazione dei fondi europei, che vedono la Regione Marche collocata per la prima volta tra le regioni in transizione a causa delle difficoltà attraversate dal sistema produttivo nell'ultimo decennio, è il momento di avviare una fase di ricostruzione e rilancio dell'economia marchigiana. Il sistema imprenditoriale marchigiano deve ritrovare la sua forza endogena intorno alle filiere strategiche e attraverso la mobilitazione di tutte le risorse della ricerca e della conoscenza a favore dell'innovazione, condizione indispensabile per la sopravvivenza e lo sviluppo delle tante piccole e microimprese, ma anche per la crescita di nuovi leader e casi di successo.

La ripresa industriale delle Marche ha bisogno di far nascere nuove imprese, attrarre nuovi investimenti, ma anche rafforzare la capacità di sviluppare nuovi prodotti e nuove tecnologie per penetrare nuove nicchie di mercato, possibilmente a scala globale. Il sistema deve essere in grado di intercettare le nuove traiettorie della trasformazione tecnologica a livello mondiale, incorporarle e tradurle in nuove soluzioni tecnologiche.

Alla base di questa nuova strategia, ci dovrà essere la capacità di definire strategie di innovazione per ambiti estesi in cui individuare possibili sinergie, costruire reti di collaborazione tra le PMI, e soprattutto promuovere la ricerca industriale, la collaborazione tra le imprese, le Università e i centri di ricerca.

Intorno alle filiere chiave della regione, bisogna costruire un ecosistema innovativo in grado di generare in modo continuo rapporti di collaborazione tra tutti i soggetti che contribuiscono ai processi di innovazione insieme alle imprese, a partire dalle Università e dai centri di ricerca, nonché dai centri dedicati al trasferimento tecnologico.

Questa nuova impostazione può prendere il via con la elaborazione della nuova strategia regionale di specializzazione intelligente, che individuerà gli ambiti produttivi strategici della regione e le opportunità di innovazione legate all'incontro tra le competenze produttive e le conoscenze tecnologiche presenti nel sistema della ricerca.

Le filiere produttive devono pertanto trovare sempre più al loro fianco una rete di laboratori di ricerca industriale e trasferimento tecnologico che, insieme al contributo del mondo delle professioni innovative, possano determinare quelle condizioni di innovazione continuativa necessarie per competere in modo dinamico nel contesto internazionale e costruire veri e propri ecosistemi innovativi.

E' necessario, naturalmente, costruire le condizioni per raggiungere tutte le imprese, anche le minori, costruendo reti tra le imprese e forme di coinvolgimento. Le filiere devono avere carattere dinamico e devono essere in grado di produrre innovazioni sui prodotti esistenti, ma anche di attivare percorsi di diversificazione verso nuovi spazi di mercato.

La legge predispone un sistema di governance dell'ecosistema e delle filiere e definisce gli strumenti fondamentali per agire su più livelli a sostegno dei processi di innovazione, dalla progettualità innovativa delle imprese, fino alla ricerca industriale di carattere strategico. L'obiettivo di fondo è quello di consolidare i rapporti di collaborazione, incrementare l'impegno complessivo nella ricerca e sviluppo, aumentare le opportunità di lavoro per i giovani altamente formati presso le imprese o altre organizzazioni sul territorio regionale, al fine di far crescere nel contesto dell'ecosistema, una comunità dell'innovazione.

La proposta di legge si articola in 17 articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 dichiara le finalità della legge.

L'articolo 2 elenca le definizioni chiave oggetto degli interventi della legge.

L'articolo 3 definisce le caratteristiche e le finalità delle organizzazioni di filiera che saranno impegnate e coinvolte nello sviluppo di azioni e strategie di rafforzamento delle filiere produttive.

L'articolo 4 definisce le caratteristiche delle strutture pubbliche e private che potranno far parte della rete regionale per la ricerca industriale e il trasferimento delle conoscenze tecnologiche e descrive le loro finalità.

L'articolo 5 delinea le tipologie di interventi che possono essere promossi per il rafforzamento competitivo delle filiere, attraverso progetti realizzati da reti di imprese per lo sviluppo congiunto di progetti per lo sviluppo di funzioni aziendali critiche e strategiche per la competitività.

L'articolo 6 illustra l'insieme degli interventi riguardanti la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, evidenziando l'approccio sistemico che viene seguito dalla Regione e la sua finalizzazione all'innovazione delle imprese.

L'articolo 7 definisce le modalità di intervento per favorire gli investimenti e le iniziative di ricerca e sviluppo delle imprese, nel quale si evidenzia che oltre al progetto in sé assumeranno rilevanza il coinvolgimento di giovani laureati, la collaborazione con il sistema della ricerca, il raggiungimento dell'obiettivo del prototipo.

L'articolo 8 illustra una modalità di intervento semplificata a favore dell'innovazione e della diversificazione di prodotto o servizio specificamente rivolta alle PMI, con l'obiettivo di aprire anche le PMI verso il mondo della ricerca e della consulenza qualificata per l'innovazione.

L'articolo 9 si sofferma sulle modalità di intervento per lo sviluppo di progetti strategici di ricerca a favore delle filiere produttive. Tali progetti devono essere proposti dai protagonisti della ricerca industriale, avendo valutato le necessità e le potenzialità delle imprese. I progetti di ricerca devono concludersi con la realizzazione di laboratori dimostrativi ove effettuare attività divulgative sui risultati, elaborati studi di prefattibilità industriale, e avviata attività di commercializzazione dei risultati stessi.

L'articolo 10 stabilisce la possibilità di avviare interventi specifici a sostegno del trasferimento e della diffusione delle conoscenze tecnologiche e dei risultati della ricerca.

L'articolo 11 definisce le caratteristiche principali degli interventi regionali in termini di procedure, regimi di aiuto e beneficiari.

L'articolo 12 descrive le modalità di funzionamento del Comitato di valutazione e delle procedure di valutazione dei progetti.

L'articolo 13 puntualizza la necessità della consultazione con il partenariato economico e sociale e della ricerca.

L'articolo 14 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 16 abroga la legge regionale 26 giugno 2008, n. 16 "Valutazione degli interventi di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico".

L'articolo 17 riguarda la norma transitoria.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche

Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 2 (Definizioni)

L'articolo 2 illustra le definizioni dei termini tecnici specifici al tema del progetto di legge.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 3 (Sviluppo di organizzazioni di filiera)

L'articolo 3 definisce le caratteristiche e i requisiti di base delle organizzazioni di filiera che verranno promosse dalla Regione.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 4 (Sviluppo di una rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento di conoscenze tecnologiche)

L'articolo 4 definisce le caratteristiche e i requisiti delle strutture che costituiranno la Rete regionale delle strutture dedite alla ricerca industriale e al trasferimento tecnologico.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 5 (Progetti in rete per il rafforzamento delle filiere)

L'articolo 5 delinea le tipologie di intervento per la realizzazione di progetti di interesse per le filiere da attuarsi attraverso bandi rivolti a contratti di rete tra imprese.
Per il triennio 2021-2023, in sede di prima applicazione, con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati da questo articolo per 1 milione di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2023; importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2021/2023.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione14 Programma 3 Titolo 2	2140320008	contributi per investimenti relativi ad accordi di filiera	1.000.000,00		5.000.000,00	Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023 interamente disponibile

Il comma 5 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 6

(Interventi regionali per la promozione della ricerca e sviluppo e dell'innovazione)

L'articolo 6 descrive gli strumenti fondamentali su cui si potranno articolare le strategie e i programmi per rafforzare l'ecosistema regionale dell'innovazione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 7

(Progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle imprese)

L'articolo 7 prevede interventi a favore della ricerca e sviluppo nelle imprese e ne descrive le caratteristiche.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 8

(Progetti per l'innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio delle PMI)

L'articolo 8 prevede interventi a favore della innovazione e diversificazione di prodotto o servizio delle PMI e ne descrive le caratteristiche.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 9

(Progetti di ricerca industriale strategica e laboratori dimostrativi per le filiere)

L'articolo 9 prevede interventi a favore della ricerca industriale da parte delle strutture appartenenti alla Rete delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico verso le imprese e ne descrive le caratteristiche.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 10

(Interventi a sostegno della circolazione e diffusione delle conoscenze tecnologiche e dei risultati della ricerca)

L'articolo 10 prevede interventi a favore del trasferimento tecnologico verso le imprese.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 11

(Modalità di intervento della Regione)

L'articolo 11 definisce le tipologie di procedure, i regimi di aiuto e le tipologie di beneficiari degli interventi attuati con la legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 12

(Comitato di valutazione)

L'articolo 12 illustra le modalità di funzionamento e la struttura del Comitato di valutazione dei progetti.

L'articolo ha natura ordinamentale per i commi 1, 2, 3.

Il comma 4 ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 13
(Consultazione)

L'articolo 13 delinea le modalità di consultazione della Regione con le organizzazioni economiche, sociali e della ricerca per la definizione dei programmi.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 14
(Clausola valutativa)

L'articolo 14 contiene la clausola valutativa.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 15
(Norma finanziaria)

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria.

Art. 16
(Abrogazione)

L'articolo 16 abroga la legge regionale 26 giugno 2008, n. 16 "Valutazione degli interventi di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico".
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 17
(Norma transitoria)

L'articolo 17 contiene la norma transitoria.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Implicazioni organizzative

Per l'attuazione di questa legge si prevede, in partenza, il coinvolgimento di 6 funzionari con il supporto a tempo parziale dei dirigenti. Si tratta di un coinvolgimento in continuità con linee di intervento messe in atto precedentemente a questa legge, ma coerenti con i suoi obiettivi. Pertanto non vi sono implicazioni dal punto di vista organizzativo.